



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

(PROVINCIA DI TREVISO)

ORDINANZA N° 149 DEL 02/05/2022

Oggetto: DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI CITTADINI DAL 02.05.2022.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 dichiarava l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, divenuta in data 11 marzo 2020 stato di pandemia;
- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 dichiarava, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario, connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato per sei volte: il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020, il 13 gennaio 2021, il 21 aprile 2021, il 23 luglio 2021 ed infine il 24 dicembre 2021 con il Decreto Legge n. 221 recante: "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che, all'art. 1 comma 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;
- dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica ad oggi sono state emanate disposizioni normative (Decreti Legge, Leggi di Conversione, D.P.C.M., Ordinanze regionali) per l'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, prima con la chiusura delle attività e la limitazione agli spostamenti delle persone e poi mettendo in campo molteplici misure di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese al fine di alleviare gli effetti fortemente negativi legati al perdurare dell'emergenza;

VISTI:

- il Decreto Legge 24/2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";
- le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" approvate con Ordinanza del Ministero della Salute del 01/04/2022 per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 nel settore del commercio su area pubblica;
- l'Ordinanza 28 aprile 2022 del Ministero della Salute "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie";
- la propria precedente ordinanza n.112 del 31.03.2022 per la disciplina dello svolgimento dei mercati cittadini;

DATO ATTO CHE:

- dall'ultima nota di aggiornamento dati del Ministero della Salute viene confermato che la situazione epidemica è stabile, con la trasmissibilità in diminuzione, una lieve riduzione dell'incidenza e una sostanziale stabilizzazione del tasso di occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva;
- che si sta avviando, pur con la raccomandazione di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive di cautela, ad una costante riduzione degli obblighi e delle restrizioni non solo all'aperto ma ormai anche al chiuso al fine di garantire il graduale ritorno alla normalità;

ATTESO CHE , in base alle vigenti "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" del Ministero della Salute, i Comuni per lo svolgimento dei mercati cittadini devono comunque continuare ad:

-assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;

-assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

-individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa;

VISTA la tipologia, la localizzazione dei mercati settimanali cittadini (mercato maggiore di Vittorio Veneto, mercato minore di Ceneda, mercato agricolo di piazza XXV Aprile e posteggi isolati di Serravalle, Centro e Meschio), le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la disposizione dei posteggi e la frequentazione degli stessi;

DATO ATTO CHE:

- il Mercato Maggiore del lunedì di Vittorio Veneto in considerazione di una conformazione viaria piuttosto ristretta, per garantire una ripresa dell'attività mercatale in sicurezza, è stato interessato nel periodo emergenziale da Covid -19 dalla riorganizzazione di alcuni posteggi, come da ultimo confermata con l'ordinanza sindacale precedentemente richiamata, che ha permesso una collocazione dei banchi più ordinata ed armonica nel contesto urbano, in grado di creare percorsi lineari per i fruitori degli stessi, con garanzia delle misure di distanziamento e di sicurezza necessarie ai fini del rispetto delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contrasto della diffusione dell'epidemia;

- l'attuale ricollocazione di alcuni posteggi del Mercato Maggiore del lunedì permette un maggior distanziamento assicurando una migliore fruibilità dell'area di mercato con idoneo spazio fra gli operatori e la circolazione degli avventori e risponde in maniera più adeguata alla necessità di garantire le misure di sicurezza all'interno del mercato per l'ampiezza dei corridoi di scorrimento dei mezzi utilizzati dagli operatori commerciali e dai mezzi di soccorso in caso di richiesta di intervento;

RILEVATO necessario confermare nel Mercato Maggiore del lunedì di Vittorio Veneto per motivi di sicurezza la ricollocazione dei posteggi, in ordine numerico, dal n. 42 al n. 47 normalmente disposti in via Cavour in testa al mercato lungo Viale della Vittoria;

SENTITO il Comando di Polizia Locale in merito agli aspetti funzionali, viabilistici e di controllo;

STABILITO altresì al fine di garantire la corretta fruibilità dei marciapiedi e delle strade di accesso alle aree mercatali, il permanere del divieto di svolgimento di attività accessorie (quali, a mero titolo esemplificativo, attività promozionali) nelle aree limitrofe all'area mercatale

VALUTATO inoltre opportuno prevedere che la merce deve essere esposta nei banchi in modo ordinato, non alla rinfusa al fine di limitare il contatto del cliente con i prodotti posti in vendita e agevolare il cliente nell'individuazione del prodotto di interesse e nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, devono essere messi a disposizione della clientela igienizzanti per le mani;

RITENUTO opportuno, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio dei mercati cittadini garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività mercatale e secondo le condizioni e modalità indicate nel piano allegato A), demandando al Dirigente del Settore Infrastrutture e di Gestione del territorio e al Comandante della Polizia Locale le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio che si rendessero necessarie;

FATTE salve nuove disposizioni nazionali e regionali che saranno emanate per contenere la diffusione del virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI:

- gli artt. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- l'art. 41 dello Statuto Comunale;
- il regolamento vigente per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

RITENUTO necessario e urgente provvedere in merito

ORDINA

1. lo svolgimento delle attività mercatali come da piano allegato A) che indica le condizioni e le misure da adottarsi;
2. con decorrenza immediata l'effettuazione dei mercati su suolo pubblico avvenga solo nel rispetto delle condizioni indicate nel predetto piano allegato A), al fine di consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza;

DISPONE

con decorrenza immediata

1. la revoca dell'ordinanza n.112 del 31.03.2022;
2. la vigenza della presente ordinanza e del piano allegato A) fino a revoca del presente provvedimento, fatte salve nuove disposizioni nazionali e regionali emanate per contenere la diffusione del virus;

3. la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (comunicato stampa, pubblicazione sul sito istituzionale), se necessario, anche mediante le relative Associazioni di categoria;

AVVISA

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi della normativa vigente e dell'art. 650 del codice penale.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

IL SINDACO

Antonio Miatto

(Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale")

Da trasmettere a:

- *Messo comunale per la pubblicazione*
- *Ufficio Polizia Locale*
- *Ufficio Tecnico Comunale*
- *Stazione dei Carabinieri*
- *Altri organi istituzionali*

ALLEGATO A

Condizioni per lo svolgimento in sicurezza dell'attività mercatale

Mercato Maggiore del lunedì di Vittorio Veneto

Mercato Minore del mercoledì di Ceneda

Mercato Agricolo del venerdì di Meschio

Posteggi isolati di Serravalle (Bancarella del pesce); Meschio (Bancarella del fiore); Centro (Bancarella del Libro)

Misure logistiche organizzative e di presidio

1. deve essere garantito il distanziamento di almeno 3 metri nel caso di banchi posti l'uno di fronte all'altro, al fine di garantire la corretta circolazione delle persone;
2. la collocazione dei posteggi non subirà alcuna modifica rispetto alla situazione legittimata, tranne per i posteggi del Mercato Maggiore del lunedì dal n. 42 al n. 47 normalmente disposti in via Cavour che sono ricollocati, in ordine numerico, in testa al mercato lungo Viale della Vittoria;
3. la merce deve essere esposta nei banchi in modo ordinato, non alla rinfusa al fine di limitare il contatto del cliente con i prodotti posti in vendita e agevolare il cliente nell'individuazione del prodotto di interesse. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, devono essere messi a disposizione della clientela igienizzanti per le mani;

Al fine di garantire la corretta fruibilità dei marciapiedi e delle strade di accesso alle aree mercatali, permane il divieto di svolgimento di attività accessorie (quali, a mero titolo esemplificativo, attività promozionali) nelle aree limitrofe all'area mercatale.